

La trasmissione telematica delle fatture.

Con la pubblicazione sulla G.U. n° 190 del 18/08/2015, è entrato in vigore, a decorrere dal 02/09/2015, il D. Lgs. n° 127/2015, contenente disposizioni “in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici”, attuativo dell’art. 9, comma 1, lett. d) e g), Legge n. 23/2014, c.d. “Riforma Fiscale”, che prevede l’estensione della fattura elettronica a soggetti diversi dalle P.A. (si veda la ns. new di pari data) e l’introduzione della trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi per la generalità dei commercianti al minuto e soggetti assimilati (si veda la ns. new di settembre 2016).

LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

Il D. Lgs. n° 127/2015, al comma 3 dell’articolo 1, stabilisce che i soggetti passivi Iva possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017.

Tale opzione, da esercitare entro il 31/12/2016, ha durata quinquennale e, salvo revoca, ha effetto di quinquennio in quinquennio.

Con Provvedimento del 28/10/2016 L’Agenzia delle Entrate ha definito le regole, le modalità ed i termini per l’esercizio dell’opzione e per la trasmissione dei dati delle fatture.

INCENTIVI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE FATTURE E DEI CORRISPETTIVI

In base a quanto previsto dall’art. 3 del Decreto in esame è confermato che a favore dei soggetti che optano per la trasmissione telematica dei dati delle fatture (emesse e ricevute) è previsto l’esonero dai seguenti adempimenti:

- comunicazione clienti–fornitori ex art. 21 DL n. 78/2010 e D.L. 193/2016;
- comunicazione operazioni black list ex art. 1, comma 1, DL n. 40/2010;
- presentazione dei modd. Intra, “limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi” ricevute da soggetti UE.

In sede di approvazione definitiva del Decreto è stato aggiunto l’esonero anche dai seguenti adempimenti:

- comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing, nonché di locazione e noleggio ex art. 7, comma 12, DPR n. 605/73;
- comunicazione degli acquisti di beni da San Marino senza IVA ex art. 16, comma 1, lett. c), DM 24.12.93.

Ai soggetti di cui sopra è riconosciuta l’esecuzione in via prioritaria del rimborso del credito IVA ex art. 30, DPR n. 633/1972 entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3, lett. da a) a e) del citato art. 30.

Infine, per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi che saranno stabiliti con un apposito DM, il termine per l’accertamento ex artt. 57, comma 1, DPR n. 633/1972 e 43, comma 1, DPR n. 600/1973, è ridotto di un anno. Ne consegue che la notifica dell’atto di accertamento da parte dell’Ufficio, a pena di decadenza, deve avvenire entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Conegliano-Treviso, 7 novembre 2016

Studio Scudeller

(riproduzione riservata)